

l'obiettivo di semplificare il quadro normativo per rilanciare la competitività, aumentare la crescita economica e migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni nazionali ed europee. Naturalmente non si tratta della semplice questione del numero complessivo delle leggi, ma anche, e soprattutto, dell'assetto generale dell'apparato legislativo, spesso caratterizzato dalla mancanza di coordinamento fra le diverse fonti e dalla loro scarsa conoscibilità, anche dovuta al frequente mantenimento in vigore di norme ormai desuete e comunque non necessarie.

Azione: la “pesantezza” dello strumento legislativo impone di considerarlo quale *extrema ratio* cui ricorrere solo quando tutti gli altri mezzi giuridici disponibili si siano rivelati insufficienti al conseguimento dell'obiettivo. Questa diffusa e condivisa impostazione rinviene una sua ragione ulteriore nell'esigenza di evitare “ingorghi” parlamentari nella gestione della proposte legislative. A tal fine il Presidente del Consiglio diramerà un apposito atto di indirizzo volto a sollecitare la massima attivazione delle cd. alternative alla legislazione, quale condizione preventiva per il varo di nuovi interventi normativi di rango primario.

La legge di semplificazione per l'anno 2005 (legge n. 246 del 2005, articolo 14), ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del cosiddetto “taglia – leggi”, una sorta di ghigliottina legislativa, finalizzata ad eliminare dall'ordinamento le leggi ormai desuete o comunque non più utili, in funzione della più complessiva opera di riassetto normativo.

Il piano di intervento si articola in due distinte fasi:

a) si prevede, in prima battuta, l'individuazione, entro il 16 dicembre 2007, di tutte le disposizioni legislative statali vigenti, con evidenziazione delle incongruenze e delle antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.

b) nei due anni successivi al completamento della prima fase, con decreti legislativi adottati dal Governo, previo parere della Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione della legislazione, si procederà all'individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se successivamente modificate, delle quali si ritenga indispensabile la permanenza. Tutte le altre disposizioni saranno automaticamente abrogate (con l'eccezione di quelle afferenti i settori sensibili dell'ordinamento nominativamente indicati, quali, ad esempio, la normativa tributaria e di bilancio, e le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale). Contestualmente,

si procederà anche al riassetto ed alla semplificazione dei diversi settori dell'ordinamento.

Tali attività andranno svolte secondo criteri di efficienza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Il complesso delle attività verrà condotto in stretto raccordo con il Parlamento, anche per il tramite del Sottosegretario appositamente incaricato. Il Governo, inoltre, riferirà periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori alla Commissione parlamentare bicamerale di cui all'art. 14, comma 19, della legge n. 246/2005. Entro il 16 dicembre 2007 dovrà essere trasmessa, ai sensi del comma 12 del suddetto articolo 14, una relazione al Parlamento contenente l'individuazione delle disposizioni legislative vigenti.

Nella relazione potranno, inoltre, essere evidenziati, anche alla luce della prima attività del gruppo di lavoro, i problemi applicativi del meccanismo "taglia-leggi", apportando se del caso le necessarie modifiche alla legislazione di riferimento.

Obiettivo (a): individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti con perimetrazione dei settori dell'ordinamento statale di competenza di ciascun Ministero; costituzione di una *banca dati* a supporto.

Tale attività dovrà essere svolta parallelamente alla completa attuazione dell'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), il quale prevede la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale, di carattere primario e secondario, vigente.

Il sistema di cui all'articolo 107, in fase di realizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta di particolare complessità tecnica e pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà - per evidenti ragioni - assumere valore condizionante rispetto all'attuazione dell'azione di sfortimento e di riordino della legislazione vigente di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Le modalità di ricognizione andranno svolte in stretto raccordo con le singole amministrazioni competenti e con ampio ricorso agli strumenti informatici. A tal fine, è in corso di realizzazione una apposita *banca dati* interna, che consenta di raccogliere e trattare informaticamente, in modo omogeneo, tutti i riferimenti legislativi via via censiti

e di individuare con maggiore facilità, grazie anche ai riscontri incrociati, le antinomie, le incongruenze normative e (tramite il collegamento alle banche dati di giurisprudenza) le norme obsolete che non costituiscono più oggetto di pronunce giurisprudenziali.

Il riscontro globale della completezza della ricognizione effettuata si avvarrà di un'apposita applicazione informatica realizzata dal CNIPA, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato tecnico di seguito indicato.

Termine di realizzazione: individuazione d'intesa con il Parlamento (fermo restando il termine finale del 16 dicembre 2009 e considerato il termine intermedio previsto del 16 dicembre 2007).

Amministrazione responsabile: Comitato tecnico che svolgerà compiti di impulso e di raccordo nei confronti delle amministrazioni di settore e sarà composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferisce ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Il Comitato tecnico sarà assistito da un apposito gruppo di lavoro che si avvarrà delle risorse e strutture dell'Unità, del Dipartimento per le riforme istituzionali e del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e del Dipartimento della funzione pubblica.

Coinvolgimento di tutti i Ministeri, con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile e delle competenti strutture amministrative.

Obiettivo (b): individuazione, in appositi decreti legislativi, delle disposizioni legislative delle quali il Governo ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Semplificazione e riassetto complessivo dei diversi settori normativi.

Al fine di evitare che permangano rilevanti margini di incertezza negli operatori, in questa fase è anche necessario procedere all'abrogazione espressa delle norme abrogate implicitamente, individuate grazie alla ricognizione della legislazione in vigore.

In tale fase, particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della legislazione statale vigente nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tale ambito, dovrà essere espressamente

previsto il carattere cedevole delle disposizioni di dettaglio che si intendano mantenere in vigore.

Termine di realizzazione: 16 dicembre 2009.

Amministrazione responsabile: tutti i Ministeri, con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile di raccordo con gli uffici legislativi. Comitato tecnico, che svolgerà compiti di stimolo, raccordo e coordinamento, composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i Rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferirà ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale.

Obiettivo (c): adozione di decreti legislativi di semplificazione e riassetto complessivo dei diversi settori normativi. L'opera di semplificazione e riassetto normativo dovrà riguardare anche le disposizioni legislative entrate in vigore dopo il 1° gennaio 1970, nonché i settori di particolare delicatezza sottratti dalla legge all'ambito di operatività della norma taglia-leggi.

I decreti di semplificazione e di riassetto dovranno essere predisposti per settori omogenei, secondo l'elenco delle materie legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Nel caso di decreti di riassetto relativi a settori di legislazione concorrente, dovranno essere specificamente indicate le norme di principio e quelle di dettaglio aventi natura cedevole.

Termine di realizzazione: 16 dicembre 2009.

Amministrazione responsabile: tutti i Ministeri — con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile di raccordo con gli uffici legislativi; Comitato tecnico presso la Presidenza del Consiglio, che svolgerà compiti di stimolo, raccordo e coordinamento, composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i Rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferirà ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale.

2.3 Carta della qualità della regolazione

Azione: al fine di consentire agli operatori del diritto di disporre di uno strumento completo ed aggiornato sulla normativa e sulla prassi vigente in materia di produzione normativa, si prevede un'attività volta a realizzare una "Carta della qualità della regolazione". Si opererà una compilazione, a fini conoscitivi e ricognitivi, del *corpus* normativo sulla produzione normativa. Tale azione si sostanzierà nella raccolta, secondo un ordine sistematico, di tutte le disposizioni normative vigenti, comprese direttive, circolari, intervenute in materia. Tale raccolta potrà essere resa accessibile per via telematica.

Occorrerà altresì prevedere l'aggiornamento della "Carta della qualità della regolazione", attraverso il costante monitoraggio degli interventi realizzati in materia.

Sulla base della raccolta realizzata, si verificherà anche l'opportunità di realizzare un intervento di coordinamento e di riordino nella normativa vigente in materia.

Obiettivo: Realizzazione di una "Carta della qualità della regolazione" di raccolta e catalogazione del *corpus* delle disposizioni che regolano la materia della produzione normativa e della qualità della regolazione.

Termine di conseguimento: 31 marzo 2008.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

2.4 Analisi di impatto della regolazione (AIR) semplificata

Azione: tutte le azioni previste dal Piano sono parte integrante di una strategia complessiva di semplificazione normativa, improntata al miglioramento della qualità della regolazione. In tale quadro, assume particolare rilievo il perfezionamento delle tecniche di informazione, comprensione e valutazione preventiva degli effetti dei provvedimenti normativi o generali, sottoposti al Consiglio dei Ministri, di particolare importanza nell'azione di Governo.

Per realizzare tale obiettivo è necessario rendere più efficace lo strumento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), che consiste appunto nella valutazione preventiva degli effetti sulle attività dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche

amministrazioni che possono derivare dai provvedimenti normativi in corso di approvazione da parte del Governo. In coerenza con gli indirizzi espressi dalla direttiva annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di governo, l'AIR dovrà essere svolta compiutamente e la relativa scheda dovrà essere allegata a tutti i provvedimenti. Si tratta di rendere tale strumento più agile e di più facile utilizzo, ampliandone progressivamente l'applicazione.

Gli aspetti problematici della vigente normativa in materia di AIR e l'opportunità di introdurre alcuni significativi correttivi emergono con chiarezza nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, prevista dalla art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in corso di elaborazione.

Pertanto, è necessario definire con maggiore chiarezza il procedimento di AIR, adottando il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 246/2005 e definendo, coerentemente, i metodi di analisi. La disciplina conterrà anche il nucleo delle regole minime ed omogenee riguardanti le attività di consultazione della categorie interessate.

In questa prospettiva, è indispensabile introdurre una procedura semplificata, rapida, credibile, completa e adeguata ai tempi e alle finalità dell'azione di Governo. Tale fatto peraltro è in linea con le buone pratiche internazionali: nel Regno Unito è in corso di revisione il formato e la procedure di AIR al fine di semplificarne e rafforzarne l'uso da parte delle amministrazioni. L'AIR semplificata sarà quindi caratterizzata da una ragionevole semplificazione della "scheda AIR" attualmente in uso.

Le amministrazioni proponenti dovranno fornire quel minimo di informazioni rilevanti per l'istruttoria del provvedimento.

La nuova AIR semplificata dovrà indicare, con chiarezza, almeno i seguenti punti:

- a) la coerenza con la complessiva azione di semplificazione del Governo, con particolare riguardo al "principio precauzionale";
- b) la compatibilità con le priorità del programma di Governo.

In ogni caso, la scheda AIR dovrà fornire informazioni, sintetiche e mirate, sui seguenti argomenti:

- quadro regolatorio vigente nel settore sul quale si interviene;
- sintesi dei problemi emersi e delle esigenze rappresentate che sono alla base del provvedimento, meglio se rilevate da diverse fonti (oltre ai dati in possesso delle

amministrazioni, anche elementi tratti da banche dati, indagini statistiche ufficiali, rapporti, atti parlamentari, stampa, convegni di studio, indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, nonché dagli organi consultivi e di controllo);

- descrizione del settore di intervento e dei soggetti portatori di interessi diretti e indiretti (*stakeholders*) analiticamente indicati per tipologia, quantità e rilevanza, delle forme di consultazione effettuate nonché, nel caso di amministrazioni pubbliche, per modalità strutturali, organizzative e funzionali (compresi i processi);
- delineazione degli obiettivi dell'intervento, a copertura delle esigenze, e sintesi finale con l'indicazione dei principali vantaggi e svantaggi del provvedimento, rispetto agli *stakeholders* e all'ambito applicativo, tenendo conto delle opzioni alternative alla proposta regolatoria formulata, e valutandone le ragioni e la necessità, in modo non tautologico, rispetto all' "opzione zero" e comunque all'assenza di nuova regolazione.

L'AIR, resa in questo modo più agile ed efficace, costituirà un utile strumento per approfondire l'istruttoria degli atti normativi, già nel corso della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Una volta che l'AIR semplificata sia stata portata a regime e che i relativi provvedimenti siano dotati del *set* informativo per il relativo monitoraggio e valutazione, si potrà dare corso, in modo efficace, alla Valutazione di impatto della regolazione (VIR).

La qualità della regolazione, e segnatamente gli strumenti di AIR e consultazione preventiva, sono necessari anche per gli atti delle Autorità indipendenti. A tal fine, appare opportuno rinvenire, d'intesa con tali soggetti, un nucleo minimo essenziale di principi di metodo coordinato, se non comune. Infatti – analogamente a quanto si è affermato per le Regioni e le Autonomie locali – in una logica di strategia unitaria della politica di qualità delle regole, tali temi vanno affrontati nell'ambito di una visione il più possibile omogenea per tutti i titolari di poteri normativi, diretta a stabilire i livelli essenziali minimi della semplificazione che interessino anche le materie regolate dalle Autorità indipendenti.

È quindi necessario avviare un confronto delle amministrazioni statali con le Autorità indipendenti, diretto a individuare le linee di fondo delle metodologie AIR.

Inoltre, andrà verificata l'opportunità di fissare, eventualmente, alcuni di tali principi anche con legge.

Obiettivo: adozione di una nuova scheda AIR semplificata, vincolante per tutte le amministrazioni statali.

Termine di conseguimento: adozione 30 settembre 2007; pieno utilizzo dal 1 novembre 2007.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Amministrazioni coinvolte: amministrazioni statali ed autorità indipendenti.

2.5 Consultazione telematica

Azione: in attuazione dell'articolo 55 del Codice dell'Amministrazione Digitale si dovrà sperimentare la consultazione telematica su almeno cinque provvedimenti normativi. L'individuazione delle modalità da seguire, in fase di sperimentazione, per garantire la partecipazione dei cittadini alla consultazione gratuita in via telematica sarà preceduta da una ricognizione delle buone pratiche sviluppate a livello nazionale ed internazionale.

Anche sulla base di questa esperienza, sarà emanata una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che fisserà le linee guida per lo svolgimento, a regime, dell'attività di consultazione nelle sue diverse espressioni, stabilendo modalità allineate agli *standards* internazionali. In parallelo, sarà realizzato un apposito sito dedicato alla consultazione telematica sugli schemi di atti normativi.

Obiettivo: a) Individuazione delle modalità da seguire per la realizzazione della sperimentazione; b) Sperimentazione della consultazione telematica; c) Emanazione della direttiva.

Termine di conseguimento: a) entro il 31 ottobre 2007; b) entro il 31 marzo 2008, c) entro il 31 maggio 2008.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie.

3. Controllo, verifica e aggiornamento degli indicatori della qualità della regolazione

Si collocano in questo ambito azioni di ricognizione, controllo, verifica e aggiornamento degli indicatori settoriali di qualità della regolazione oggetto di studi e rapporti, teorici e applicati, da parte di enti e istituzioni nazionali ed internazionali, volti a misurare il posizionamento dell'Italia rispetto ad altri paesi nei diversi settori oggetto di indagine (ad esempio i rapporti “*Doing Business*” della Banca Mondiale, i rapporti OCSE sulla qualità della regolazione; i diversi rapporti di indagine settoriale sulla qualità della regolazione realizzati a livello comunitario e le metodologie di riferimento, tra le quali si possono citare, oltre all’*EU Standard Cost Model*, anche le metodologie individuate nell’“Esame strategico del programma di *better regulation*” della Commissione europea, il Comitato di politica economica in sede ECOFIN e iniziative di analoga natura).

3.1 Ricognizione metodologica e settoriale delle indagini esistenti

L'azione mira a realizzare una verifica ragionata delle metodologie in uso da parte delle varie organizzazioni nazionali ed internazionali, anche per meglio comprenderne le logiche interne e per rendere i metodi in uso compatibili e confrontabili. A tal fine si predisporranno schede aggiornate di sintesi dei rapporti esistenti a livello nazionale ed internazionale in merito all'impatto della qualità della regolazione sulla competitività. La ricognizione mostrerà, da un lato, gli ambiti settoriali coperti dalle indagini in corso e, dall'altro, le metodologie e la tipologia di informazioni trattate, evidenziando gli interlocutori nazionali di riferimento. Tale azione consentirà una valutazione critica delle diverse metodologie impiegate e la conseguente individuazione dei processi di selezione e di raccolta delle informazioni utili a migliorare il grado di attendibilità degli indicatori impiegati. L'obiettivo ultimo dell'intero Piano è, infatti, migliorare il posizionamento dell'Italia nelle classifiche internazionali.

Obiettivo: redazione di una *scheda-indicatori regolazione* analitica per tipologie di approccio, settori interessati ed enti promotori, sua validazione e diffusione; validazione indicatori della qualità della regolazione.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (ivi comprese le Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e FORMEZ), enti locali.

3.2 Miglioramento della raccolta dei dati, dei flussi informativi e della loro trasmissione

L'azione consiste nella creazione di un presidio nazionale di raccolta e di controllo delle informazioni e dei dati rilevanti ai fini della verifica della loro corretta trasposizione negli indicatori utilizzati, anche attraverso la centralizzazione della loro trasmissione agli interlocutori nazionali ed internazionali, in forma unitaria e compatibile con le diverse metodologie impiegate e prevedendo che i flussi informativi siano portati anche a conoscenza dei soggetti destinatari degli interventi di semplificazione, onde fornire elementi utili per la valutazione degli stessi. Il tempestivo aggiornamento degli indicatori consentirà di comunicare in via efficace i risultati ottenuti anche alla luce delle iniziative di semplificazione e di miglioramento della regolazione avviate nel frattempo, in raccordo con le attività di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione del Piano di cui al paragrafo 7.4.

Obiettivo: miglioramento del flusso informativo dei dati relativi agli indicatori della qualità della regolazione costruiti da enti e organizzazioni nazionali e internazionali.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri, Banca d'Italia, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (ivi comprese le

Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e Formez), enti locali e parti sociali.

3.3 Creazione di un sistema nazionale di coordinamento e di confronto sugli indicatori della qualità della regolazione

L'attività mira a individuare un *focal point* nazionale, ovvero un sistema di consultazione/concertazione dei vari soggetti nazionali coinvolti nello studio e nella valutazione degli indicatori al fine di procedere alla validazione di approcci metodologici condivisi e confrontabili sia per la misurazione e il controllo degli indicatori che per la concertazione e la condivisione dei metodi e dei risultati delle indagini applicate (in essere e in corso di progettazione). Si prevede anche la rilevazione, valutazione e successiva segnalazione di “*best practices*” regionali, di natura normativa o settoriale.

Obiettivo: validazione degli indicatori della qualità della regolazione; concertazione indagini applicate e condivisione dei risultati.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (comprese le Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e Formez), Regioni e Enti locali.

4. Riduzione e certezza dei tempi

In questo ambito si prevede di pianificare e realizzare le attività per lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la certezza dei relativi tempi di conclusione, al fine di creare, in prospettiva, le condizioni per l'attuazione delle numerose misure previste dal disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161).

4.1 Adeguamento dei regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990 e pubblicazione delle informazioni sui procedimenti e sull'organizzazione nei siti *web* delle singole amministrazioni

Azione: sulla base dell'attività prevista dalla direttiva annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, di ricognizione dei procedimenti amministrativi (unità organizzative responsabili, termini di conclusione, norme regolatrici, uffici che intervengono nel procedimento, ecc.), le amministrazioni effettuano la revisione e adeguano i regolamenti di attuazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, organizzano e rendono disponibili sui siti istituzionali le informazioni sui procedimenti amministrativi, sui termini, sull'elenco della documentazione da presentare, sugli sportelli unici, sugli indirizzi degli uffici, sui numeri di telefono, sugli eventuali numeri verdi e sui formulari. Tutte le informazioni sui procedimenti, inoltre, confluiranno in una banca dati aggiornata periodicamente.

Obiettivo: a) adeguamento dei regolamenti; b) pubblicazione delle informazioni sui siti *web* delle amministrazioni.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione statale con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Regioni ed Enti locali.

4.2 Misurazione dei tempi procedurali

Azione: individuazione, anche in via sperimentale, delle tecnologie e delle modalità per effettuare la misurazione dei tempi procedurali, in modo da porre le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161) e, in particolare, di quelle che attribuiscono ai Servizi di controllo interno le verifiche sul rispetto dei termini procedurali e la misurazione, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, dei tempi medi di conclusione dei procedimenti. L'introduzione dei sistemi di misurazione è funzionale, in prospettiva, all'avvio di interventi di riduzione dei termini procedurali più approfonditi e mirati di quelli realizzati con la successiva azione 4.3.

Obiettivo: a) individuazione delle "best practices" relative ad esperienze già in corso di misurazione dei tempi procedurali e loro diffusione presso le altre amministrazioni; b) avvio di attività sperimentali delle modalità di misurazione dei tempi procedurali, con l'ausilio dei relativi servizi di controllo interno, in almeno tre amministrazioni; c) predisposizione delle linee guida sulla misurazione dei tempi procedurali.

Termine di conseguimento: a) entro il 30 giugno 2007; b) entro il 30 settembre 2007; c) entro il 15 febbraio 2008.

Amministrazione responsabile: Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: il CNIPA per gli aspetti concernenti l'utilizzo delle tecnologie informatiche, le amministrazioni che già realizzano la misurazione dei tempi procedurali con l'ausilio di tecnologie informatiche e quelle in cui si realizzerà la sperimentazione.

4.3 Programmi di riduzione dei termini procedurali

Azione: predisposizione da parte di ciascuna amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie produttive e degli utenti e consumatori, di primi programmi per la riduzione dei termini in misura pari ad almeno il 10% attraverso l'incremento di efficienza, l'uso delle tecnologie, l'innovazione organizzativa e l'accorpamento dei procedimenti. I programmi devono

contenere essenzialmente interventi che possono essere realizzati in via amministrativa, anche attraverso il coordinamento con le altre amministrazioni interessate al procedimento. In una sezione apposita di questi programmi dovranno essere individuate: a) le semplificazioni che richiedono un intervento normativo e che possono confluire nel disegno di legge di semplificazione per il 2008; b) le semplificazioni che richiedono un intervento di tipo amministrativo, non nella disponibilità della singola amministrazione, e che possono confluire nel piano di azione per la semplificazione per il 2008. I programmi per la riduzione delle singole amministrazioni devono essere sottoposti alla valutazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, che ne può chiedere l'integrazione e la modifica.

Obiettivo: predisposizione dei programmi di riduzione dei termini.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione statale con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli Affari Regionali, Regioni ed Enti locali.

4.4 La sanzione per inosservanza dei termini procedurali

Azione: in caso di inosservanza del termine procedimentale, il disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161) impone alle amministrazioni pubbliche di corrispondere, a titolo di sanzione, una somma di denaro ai soggetti che hanno presentato l'istanza. Una volta che questa disposizione sarà stata adottata, dovranno essere svolti i seguenti compiti: a) emanazione di un regolamento governativo che stabilisca l'entità della sanzione, nonché le modalità e il termine di corresponsione della somma dovuta; b) pianificazione e realizzazione di interventi di formazione rivolti alle amministrazioni pubbliche, al fine di illustrare le modalità di applicazione della norma; c) progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione rivolto ai cittadini e alle imprese; d) realizzazione di interventi di sostegno alle amministrazioni locali e regionali che dovranno definire autonomamente le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza; e) monitoraggio dello stato di attuazione della norma sull'intero territorio nazionale.

Obiettivo: introduzione della sanzione in tutte le amministrazioni pubbliche.

Termine di conseguimento: a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sarà emanato il regolamento e predisposto il piano di monitoraggio per gli effetti conseguiti; b), c), d) entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dipartimento della funzione pubblica; Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Conferenza unificata per il parere sul regolamento, Scuola superiore della pubblica amministrazione e FORMEZ per la realizzazione delle attività di comunicazione e di formazione, tutte le amministrazioni pubbliche per il profilo attuativo.

5. Reingegnerizzazione dei processi

In questo ambito sono incluse le azioni per cui l'innovazione dei processi è vista essenzialmente in ragione delle opportunità messe a disposizione dalle ICT. Le reingegnerizzazioni, ove necessario, saranno accompagnate da proposte di modifica normativa e da misure di riorganizzazione. Sono stati individuati, data l'elevata complessità di questo tipo di interventi, alcuni ambiti di particolare rilevanza e criticità. Per il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni saranno utilizzate le risorse umane e strumentali già programmate.

5.1 Realizzare l'utilizzo esclusivo della posta elettronica nelle comunicazioni tra amministrazioni centrali

Azione: ridurre i tempi e i costi di trasmissione e dare piena attuazione al Codice dell'amministrazione digitale attraverso la protocollazione e la gestione informatica dei documenti, integrando, ove necessario, tale funzionalità con la firma digitale e la posta elettronica certificata. Le attività principali sono:

- monitorare lo stato di attuazione dei progetti al fine di porre in essere le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- promuovere il riuso di applicazioni standardizzate.

Obiettivo: eliminazione del 100% dei flussi cartacei tra amministrazioni centrali.

Termine di conseguimento: entro il 31 dicembre 2008.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione centrale con il coordinamento del Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie anche attraverso la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Amministrazione coinvolte: CNIPA